



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ALLEGATO B
DETERMINAZIONE N. 16779/540
DEL 31 AGOSTO 2020

Prescrizioni tecniche per il beneficiario

Sono ammesse solo le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, di cui alla determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 6361/186 del 23 aprile 2020. Le varietà consigliate per la coltivazione nella regione Sardegna costituiscono la base ampelografica per vini a denominazione d'origine, le altre varietà, idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna, potranno essere ammesse come vitigni integratori nelle percentuali previste dai relativi disciplinari di produzione dei vini a DO e come vitigni costituenti la base ampelografica dei vini a IG.

Il materiale di moltiplicazione vegetativa della vite deve essere di categoria certificato e/o di categoria standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione. Il portainnesto, di categoria "certificato", dovrà essere di varietà di vite americana. La parte aerea (marze o gemme di varietà di vite europea), nonché le barbatelle innestate potranno appartenere sia alla categoria "certificato" che alla categoria "standard".

E' consentito l'impianto della vite "franca di piede", in deroga all'obbligo di portainnesto di vite americana, nelle zone in cui tradizionalmente è praticata tale tecnica colturale, ma su terreni che presentano una tessitura con composizione con più del 60% di sabbia e con meno del 5% di argilla. Nel caso in cui il beneficiario voglia avvalersi di questa deroga dovrà allegare alla comunicazione di avvenuto impianto l'analisi granulometrica del terreno. Resta inteso che anche il materiale utilizzato per effettuare l'impianto "franco di piede" deve essere prodotto coerentemente a tutte le prescrizioni anzidette, per cui ne consegue che le talee o le talee radicate messe a dimora devono essere provviste di etichetta ufficiale.

Nel caso di particolari scelte tecniche aziendali o di carenza di materiale di moltiplicazione è consentita l'autoproduzione previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale competente nel territorio in cui ricade l'azienda viticola.

I beneficiari sono tenuti a conservare le etichette ufficiali fino all'accertamento di avvenuto impianto da parte di ARGEA. In particolare, devono essere conservate tutte le etichette che hanno costituito l'intero lotto o partita in questione, dalle quali, il funzionario istruttore potrà risalire al numero esatto di pezzi acquistati che dovrà essere coerente con quanto riportato nella documentazione commerciale e/o fiscale.